



CAMERA DI COMMERCIO
DELLA BASILICATA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE AREA 2

OGGETTO: CAMARDO FRANCESCO REA MT-54087: CANCELLAZIONE DELL'ISTANZA DI MISURE PROTETTIVE.

IL DIRIGENTE IN QUALITA' DI CONSERVATORE DEL REGISTRO IMPRESE

VISTI:

- la legge 29 dicembre 1993, n. 580 recante “Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura” e successive modificazioni;
- il D.Lgs. n. 165/2001 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 4 in base al quale ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, ivi compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;
- il D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254, recante “Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio”;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 16 febbraio 2018, recante “Rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, istituzione di nuove camere di commercio, e determinazioni in materia di razionalizzazione delle sedi e del personale”, che ha istituito la “Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Basilicata”, avente sede legale in Potenza al Corso XVIII agosto 34 e sede secondaria in Matera alla Via Lucana 82;
- "la deliberazione n. 4 del Consiglio del 9 aprile 2024 avente ad oggetto “Insediamento del Consiglio ed elezione del Presidente della Camera di commercio della Basilicata”;
- lo Statuto della Camera di commercio della Basilicata approvato dal Consiglio con delibera n. 8 del 17 dicembre 2018 e modificato con delibere consiliari n. 16 del 15 ottobre 2020, n. 22 del 21 dicembre 2020 e n.3 del 29 marzo 2023;
- la determinazione Presidenziale n.2 del 22 ottobre 2018, ratificata con successivo provvedimento della Giunta camerale n. 4 del 4 dicembre 2018, con cui la sottoscritta è



stata nominata Conservatore del Registro delle Imprese della Camera di Commercio della Basilicata;

- il Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi approvato dalla Giunta con provvedimento n. 13 dell'11 gennaio 2019;
- la deliberazione della Giunta n. 14 dell'11 gennaio 2019, con cui si è proceduto all'individuazione definitiva delle Aree dirigenziali della Camera di commercio della Basilicata;

Verificato che l'argomento in oggetto rientra nell'ambito della competenza del Dirigente, in qualità di Conservatore del Registro delle Imprese;

Visto l'art. 18 del D.Lgs. n.14 del 2019 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155) secondo cui *“L'imprenditore puo' chiedere, con l'istanza di nomina dell'esperto o con successiva istanza presentata con le modalita' di cui all'articolo 17, comma 1, l'applicazione di misure protettive del patrimonio. L'istanza di applicazione delle misure protettive e' pubblicata nel registro delle imprese unitamente all'accettazione dell'esperto e, dal giorno della pubblicazione, i creditori interessati non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore ne' possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attivita' d'impresa. Non sono inibiti i pagamenti”*;

Visto, altresì, l'art. 19 del medesimo testo normativo, ai sensi del quale *“ Entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui al medesimo articolo 18, comma 1, l'imprenditore chiede la pubblicazione nel registro delle imprese del numero di ruolo generale del procedimento instaurato. L'omesso o il ritardato deposito del ricorso e' causa di inefficacia delle misure previste dall'articolo 18, comma 1, e, decorso inutilmente il termine di cui al secondo periodo, l'iscrizione dell'istanza e' cancellata dal registro delle imprese”*;

Dato atto che l'impresa indicata in oggetto ha trasmesso l'istanza di accesso alla procedura di composizione negoziata per la crisi di impresa, nonché richiesta di nomina dell'esperto e di applicazione delle misure protettive in data 13/03/2024 (Istanza INEG_0000003101);

Verificato che la Commissione ha nominato l'esperto in data 18 Marzo 2024 e che questi ha accettato l'incarico in data 18 Marzo 2024;

Considerato che il Registro Imprese della Camera di Commercio della Basilicata ha proceduto a iscrivere quanto sopra richiesto in data 19/03/2024 con protocollo d'ufficio n.16022 del 19/03/2024;

Verificato che è decorso il termine dei 30 giorni assegnato all'impresa e che la stessa non ha richiesto la pubblicazione al Registro Imprese del numero di ruolo generale del procedimento instaurato dinanzi al Tribunale, come previsto dall'art. 19 sopracitato;



Ritenuto necessario provvedere in merito;

VISTI:

- l'art.8 comma 8 lett.d) della Legge n.580/1993 e s.s.m.;
- gli artt. 18 e 19 del D.Lgs. n. 14 del 2019 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155);

Dato atto che il presente provvedimento risulta approvato, in qualità di responsabile del procedimento, dal responsabile del servizio “Registro imprese”;

DETERMINA

1. di procedere alla cancellazione dell'iscrizione della richiesta di applicazione delle misure protettive del patrimonio per l'impresa CAMARDO FRANCESCO REA MT-54087;
2. di notificare il presente provvedimento all'impresa, all'indirizzo di posta elettronica certificata iscritto al Registro Imprese.

**Il Dirigente Area n. 2
“Registro Imprese
e Regolazione del mercato”
Avv. Caterina Famularo**

Il presente documento nel suo originale informatico è firmato digitalmente, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale” e s.m.i.. Ove stampato, ai sensi dell'art. 3 bis commi 4 bis, 4 ter e 4 quater del suddetto Codice, lo stesso riproduce in copia l'originale informatico sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso la Camera di Commercio della Basilicata.

L'indicazione a stampa del soggetto firmatario responsabile dell'atto rende il documento cartaceo con piena validità legale, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del d. lgs. 39 del 12 dicembre 1993.